



Roma, 1° giugno 2006

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

*All' Automobile Club Udine
Via Crispi, n. 17
33100 UDINE*

Prot. n. 25/SEGR/0000096

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata da Automobile Club di Udine - iscrizione ENASARCO per subagenti di assicurazione.

Con apposita istanza di interpello l'A.C.U. chiede se sia da considerarsi obbligatoria l'iscrizione dei subagenti di assicurazione alla Fondazione ENASARCO, con i relativi trattamenti previdenziali ed assistenziali ed i connessi obblighi contributivi.

Al riguardo, acquisito il parere della D.G. per le politiche previdenziali e dell'INPS, si rappresenta quanto segue.

La L. n. 12/1973, che ha ridisciplinato la previdenza integrativa obbligatoria degli agenti di commercio gestita dalla Fondazione ENASARCO – già risalente agli A.E.C. del 1938 e a quelli aventi efficacia *erga omnes* del 1956 e del 1958 – stabilisce che l'ENASARCO eroga le pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti agli agenti di commercio di cui agli artt. 1742-1752 c.c.

Anche gli agenti di assicurazione operano sulla base di un contratto di agenzia riconducibile alle summenzionate norme del codice civile, se non derogate dagli usi o incompatibili con l'attività esercitata, ai sensi dell'art. 1753 c.c.; pertanto anch'essi ricadrebbero nell'ambito di applicazione della previdenza ENASARCO se non fosse per loro espressamente prevista una diversa forma di previdenza integrativa, di carattere speciale e ritenuta, perciò, derogante la previdenza integrativa gestita dall'ENASARCO per la generalità degli agenti (A.E.C. 24 giugno 1953, recepito nel D.P.R. 18 marzo 1961, n. 387, emanato ai sensi della L. n. 741/1959).

La previdenza integrativa degli agenti di assicurazione non poteva ritenersi applicabile ai subagenti di assicurazione, intendendosi per tali gli intermediari – comunque denominati – che svolgono attività di agenzia ex artt. 1742 e ss. c.c. per conto dell'agente di assicurazione, il quale assume, nei loro confronti, la qualifica di preponente. Ne conseguiva che i subagenti di assicurazione rientravano pienamente nel regime previdenziale integrativo obbligatorio, di carattere

generale, gestito dalla Fondazione ENASARCO, poiché la loro attività risultava riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 1742 c.c. e nei loro confronti non si applicava alcun regime speciale di previdenza integrativa obbligatoria (diversamente da quanto avviene per gli agenti di assicurazione).

Sul punto è tuttavia intervenuta la disposizione di cui all'art. 343, comma 6, del D.Lgs. n. 209/2005, recante il "*Codice delle assicurazioni private*", secondo cui gli iscritti nel registro degli intermediari di assicurazione e riassicurazione non sono soggetti agli obblighi previsti a carico degli agenti di commercio in materia di previdenza integrativa, escludendo in tal modo la configurabilità dell'obbligo di iscrizione ENASARCO **anche per i subagenti di assicurazione**. Si ritiene però che tale norma abbia carattere innovativo che, lungi dall'assumere funzione di interpretazione autentica, intende dirimere, ancorché solo per il futuro (a partire dal 1° gennaio 2006), la controversa questione degli obblighi previdenziali a carico dei subagenti di assicurazione.

Va infine segnalato che l'impostazione concettuale sopra descritta allo stato è condivisa dalla giurisprudenza di merito, come attesta la recente sentenza del Tribunale di Roma n. 1346 del 20 gennaio 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP